

**INVITO A PRESENTARE OPERAZIONI PER LE QUALIFICHE
REGIONALI SOGGETTE A REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE**

ATTIVITA' AUTORIZZATE NON FINANZIATE

PROCEDURA DI PRESENTAZIONE JUST IN TIME

A. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Viste le Leggi Regionali:

- n.12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e ss.mm.ii.;
- n.17 del 1^ agosto 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro" e ss.mm.ii.;
- n.13 del 30 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e ss.mm.ii.;

Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta Regionale:

- n.177/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accREDITAMENTO degli organismi di formazione professionale" e ss.mm.ii.;
- n.936/2004 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale delle qualifiche" e ss.mm.ii.;
- n.1434/2005 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze" e ss.mm.ii.;
- n.530/2006 "Il sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze";
- n.1695/2010 "Approvazione del documento di correlazione del sistema regionale delle qualifiche (SRQ) al quadro europeo delle qualifiche (EQF)" e ss.mm.ii.;
- n.739/2013 "Modifiche e integrazioni al sistema di formalizzazione e certificazione delle competenze di cui alla DGR n.530/2006";

- n.742/2013 "Associazione delle conoscenze alle unità di competenza delle qualifiche regionali";
- n.1298/2015 "Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014-2020";
- n.1292/2016 "Recepimento del D.LGS n. 13/2013 e del D.M. 30 giugno 2015, nell'ambito dei Sistemi Regionali delle Qualifiche (SRQ) e di Certificazione delle Competenze (SRFC);
- n.996/2019 "Aggiornamento dell'elenco unitario delle tipologie di azione - programmazione 2014/2020 di cui alla delibera di giunta regionale n.226/2019";

Vista la determinazione dirigenziale n. 18550 del 14/10/2019 "Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla DGR n. 1217 del 22 luglio 2019 e dell'elenco degli organismi accreditati per l'obbligo d'istruzione ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 2046/2010 e per l'ambito dello spettacolo";

Viste altresì le normative e disposizioni nazionali e regionali riportate, con riferimento alle singole qualifiche, al punto C).

B. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI

Con il presente Invito si intende autorizzare la realizzazione di percorsi di formazione, e relative azioni di certificazione, aventi a riferimento qualifiche regionali soggette a regolamentazione nazionale e pertanto al conseguimento della qualifica di Operatore Socio-Sanitario (OSS), di Estetista e di Acconciatore. Si precisa che non potranno essere candidate a valere sul presente invito i percorsi abilitanti per la professione di Estetista.

L'autorizzazione regionale in esito al procedimento amministrativo di cui al presente Invito è requisito di legittimità per la realizzazione delle attività formative che prevedono in esito il rilascio delle certificazioni valide ai fini di legge.

C. OPERAZIONI AUTORIZZABILI

Potranno essere candidate a valere sul presente Invito Operazioni riferite alle seguenti qualifiche di:

- Operatore Socio-Sanitario (OSS)
- Acconciatore
- Estetista (ad esclusione dei percorsi abilitanti)

Le operazioni dovranno essere costituite da un solo Progetto corsuale e relativo Progetto riferito al servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze.

Come previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015, al punto 13.3.1. "Standard di durata dei percorsi per le qualifiche regolamentate" i percorsi formativi dovranno avere durate definite in base alla specifica regolamentazione e ai cluster di utenza ai quali sono rivolti.

Distinguendo i requisiti per l'accesso ai percorsi in formali e sostanziali, i requisiti formali degli utenti sono classificati dalla Regione in "cluster di utenza" e riguardano:

- la condizione rispetto alla formazione-istruzione (eventuali titoli posseduti o necessari);
- la condizione rispetto al mercato del lavoro (occupazione, disoccupazione, inoccupazione);
- altri requisiti definiti nella specifica regolamentazione.

I requisiti sostanziali, da verificarsi a cura del Coordinatore o attraverso la procedura di SRFC, sono invece rappresentati dalle conoscenze e capacità già possedute dalle persone:

- di tipo generale, (come per es. la conoscenza della lingua italiana adeguata alla comprensione dei contenuti del percorso);
- attinenti alla qualifica maturate in contesti di istruzione/formazione e in contesti lavorativi e professionali attinenti.

È inoltre richiesta, per i candidati stranieri, quale requisito di accesso alle attività formative, la padronanza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (CEFR). La verifica del possesso di questo requisito (se non certificato in precedenza da altro soggetto competente) è a cura del soggetto gestore che è tenuto a predisporre specifiche prove idonee a verificare gli indicatori specifici del livello B1.

Di seguito si riportano per ciascuna qualifica i riferimenti normativi e regolamentari nazionali e regionali, gli standard di durata e requisiti di accesso, i soggetti attuatori ammessi a candidare Operazioni, le specifiche in merito all'articolazione delle Operazioni e le relative tipologie d'azione.

AZIONE 1 - OPERATORE SOCIO-SANITARIO (OSS)

1.1. Riferimenti normativi e regolamentari nazionali e regionali

- "Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di Trento

e Bolzano per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione" (Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 - rep. Atti n. 1161);

- delibera di Giunta regionale n.191/2009 "Disposizioni per la formazione dell'Operatore Socio-Sanitario in attuazione della L.R. 12/2003 e approvazione dei relativi standard professionali e formativi" così come modificata, con riferimento agli standard formativi, dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015;
- delibera di Giunta regionale n.464/2008 "Disposizioni per riconoscimento delle competenze professionali possedute da cittadini stranieri in ambito sanitario al fine del conseguimento della qualifica OSS e recepimento del Documento concordato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sui criteri per la predisposizione dei relativi percorsi complementari";

Per tutto quanto non esplicitato e riportato nei successivi punti si rimanda a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n.191/2009 così come modificata, con riferimento agli standard formativi, dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015, nonché agli atti sopra citati che restano il riferimento per la progettazione e realizzazione delle attività nonché ad eventuali modificazioni e integrazioni dovessero intervenire anche in attuazione di disposizioni nazionali in materia.

1.2 Standard di durata e requisiti di accesso

Potranno essere destinatari delle Operazioni autorizzate in esito al presente Invito le persone maggiorenni che hanno conseguito il titolo di istruzione secondaria di primo grado.

Gli obiettivi formativi sono conseguibili sia da persone in possesso di conoscenze-capacità generali, non specifiche/non attinenti rispetto all'area professionale, sia da persone con conoscenze-capacità attinenti l'area professionale e/o qualifica.

Nello specifico, in funzione di tali caratteristiche sono definiti gli standard di durata come segue:

Competenze possedute	Esperienza professionale	Durata in ore	stage
----------------------	--------------------------	---------------	-------

Conoscenze-capacità generali, non specifiche/non attinenti rispetto all'area professionale/qualifica	Assente o Breve, discontinua o non coerente con la qualifica	1000	45%
--	--	------	-----

Competenze possedute	Esperienza professionale	Durata in ore	stage
Conoscenze-capacità attinenti con la qualifica	Coerente con la qualifica	300	20%-40%

Si precisa che:

- l' "esperienza professionale breve, discontinua e non coerente" ricomprende anche esperienze di volontariato, assistenza domiciliare privata, servizio civile, tirocini, rispetto alle quali potranno essere eventualmente riconosciuti crediti formativi per l'accesso a un corso della durata di 1000 ore;
- l'esperienza professionale per essere definita coerente con la qualifica, ovvero per prevedere una durata ridotta del percorso (300 ore), dovrà essere stata maturata in aziende e strutture socio-sanitarie, per un periodo di almeno un anno, anche non consecutivo negli ultimi tre anni a tempo pieno e debitamente documentata;
- il riconoscimento di crediti formativi è consentito in relazione a pregresse esperienze di formazione e/o istruzione solo se queste sono state autorizzate e/o riconosciute dalle Pubbliche Amministrazioni competenti.

L'accertamento dei requisiti formali e sostanziali, in ingresso alle attività, è obbligatorio e dovrà garantire il rispetto delle disposizioni vigenti ed essere attuato nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità. L'ente dovrà conservare agli atti la documentazione attestante le procedure attivate, le modalità adottate e dovrà redigere un apposito verbale contenente gli esiti.

La frequenza alle attività è obbligatoria, le assenze consentite non possono superare il 10% del monte ore totale per l'ammissione all'esame.

Al termine del percorso formativo in base al Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze, di cui alla Delibera della Giunta regionale n.739/2013, dovrà essere rilasciabile il Certificato di Qualifica Professionale.

Il numero di partecipanti dovrà essere definito in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015 e pertanto di norma non superiore 25.

Un numero superiore potrà essere autorizzato solo a fronte di adeguate motivazioni e nel caso in cui il soggetto attuatore sia nella condizione di assicurare le condizioni logistiche,

strumentali e metodologiche atte a garantire il conseguimento degli obiettivi formativi attesi. Una numerosità superiore a 25 potrà essere prevista in sede di presentazione o prima dell'avvio dell'attività, con preventiva richiesta motivata da parte dell'ente ed eventualmente autorizzata con nota del Responsabile del Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione la formazione e il lavoro.

Resta nella responsabilità del soggetto attuatore prevedere in fase di progettazione o all'avvio un numero di partecipanti inferiore a 12.

1.3 Soggetti attuatori

Potranno candidare operazioni finalizzate al rilascio della qualifica professionale di Operatore Socio-Sanitario (OSS) a valere sul presente invito:

- Enti di formazione professionali che, alla data di presentazione delle operazioni, siano accreditati per l'ambito della Formazione superiore ai sensi della normativa regionale vigente. Si specifica che l'Ente di formazione professionale accreditato e titolare dell'Operazione deve essere il responsabile e referente per tutti i progetti che la compongono. Eventuali altri soggetti non potranno realizzare le attività di direzione, coordinamento e tutoraggio;
- Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del territorio regionale.

I soggetti dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti specifici per il servizio di formalizzazione e certificazione di cui alla Delibera di Giunta regionale n.739/2013. In particolare, requisito essenziale per la candidatura è la disponibilità di almeno un Responsabile della Formalizzazione e Certificazione e di almeno un Esperto di Processi Valutativi. I soggetti attuatori che non dispongono di Responsabili della formalizzazione e certificazione e di Esperti di processi valutativi, possono individuare, all'interno degli elenchi regionali, degli esperti da contrattualizzare ad hoc.

1.4 Articolazione dell'Operazione e tipologie d'azione

Ciascuna Operazione dovrà essere costituita, pena la non ammissibilità, da:

- un solo Progetto formativo conforme agli standard regionali professionali, di durata e formativi ad essa riferiti;
- un Progetto non corsuale, correlato all'attività formativa, per la realizzazione ed erogazione del Servizio di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze per il rilascio del Certificato di Qualifica Professionale.

I Progetti dovranno avere a riferimento le tipologie di azione come di seguito indicato:

Descrittivo Misura	Cod.	Tipologia
Percorsi di formazione aventi a riferimento il Sistema Regionale delle Qualifiche	C10	Formazione progettata con riferimento al Sistema regionale delle qualifiche per la qualifica OSS afferente al livello EQF 4
Azioni di certificazione delle competenze acquisite	FC03	Sistema regionale di certificazione delle competenze per l'acquisizione di una qualifica

AZIONE 2 - ACCONCIATORE

2.1 Riferimenti normativi e regolamentari nazionali e regionali

- Legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- "Accordo tra il Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale, il Ministero dello sviluppo economico, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005 n. 174" (Conferenza Stato-Regioni del 29 Marzo 2007 - rep. Atti n. 65/CSR);
- delibera di Giunta regionale n.1566/2012 "Approvazione delle nuove disposizioni per la formazione dell'Acconciatore, ai sensi della L. 174/2005 e dell'accordo Stato-Regioni del 29 marzo 2007" così come modificata, con riferimento agli standard formativi, dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015;
- delibera di Giunta regionale n.348/2017 "Disposizioni operative per la prosecuzione della formazione dei giovani in uscita dal IV anno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) ai fini dell'acquisizione delle qualifiche regolamentate di acconciatore ed estetista";

Per tutto quanto non esplicitato e riportato nei successivi punti si rimanda a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n.1566/2012 così come modificata, con riferimento agli standard formativi, di cui alla deliberazione di Giunta n.1298/2015, nonché quanto disposto dagli atti sopra citati che restano il riferimento per la progettazione e realizzazione delle attività nonché ad eventuali modificazioni e integrazioni dovessero intervenire anche in attuazione di disposizioni nazionali in materia.

2.2 Standard di durata e requisiti di accesso

Potranno essere destinatari delle Operazioni autorizzate in esito al presente Invito le persone che hanno assolto l'obbligo d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione.

Gli obiettivi formativi sono conseguibili sia da persone in possesso di conoscenze-capacità generali, non specifiche/non attinenti rispetto all'area professionale, sia da persone con conoscenze-capacità attinenti all'area professionale e/o qualifica.

Nello specifico, in funzione di tali caratteristiche sono definiti gli standard di durata come segue:

Competenze possedute	Esperienza professionale o formativa pregressa	Durata in ore	stage
Conoscenze-capacità generali, non specifiche/non attinenti rispetto all'area professionale/qualifica	Assente, breve, discontinua o non coerente con l'area professionale	900+900 (biennale)	30%/40% sul monte ore complessivo
Conoscenze-capacità attinenti all'area professionale e/o qualifica	Tre anni di lavoro qualificato oppure rapporto di apprendistato seguito da un anno di lavoro qualificato (ai sensi dell'art. 3, c.1, lett. b) della L. 174/2005).	300	Non previsto
Conoscenze-capacità attinenti all'area professionale e/o qualifica	Avere conseguito la qualifica di Operatore alle Cure estetiche (Operatore del benessere)	900	30%/40% sul monte ore complessivo

L'accertamento dei requisiti formali e sostanziali, in ingresso alle attività, è obbligatorio e dovrà garantire il rispetto delle disposizioni vigenti ed essere attuato nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità. L'ente dovrà conservare agli atti la documentazione attestante le procedure attivate, le modalità adottate e dovrà redigere un apposito verbale contenente gli esiti.

In particolare, relativamente al percorso della durata di 300 ore rivolto ad utenti con conoscenze-capacità attinenti all'area professionale e/o qualifica, occorre verificare il possesso dei requisiti formali stabiliti dalla L.174/2005 all'art. 3) comma 1, lettera b):

- aver svolto un periodo di lavoro qualificato di almeno tre anni presso un'impresa di acconciatura (in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva)

oppure

- un rapporto di apprendistato presso un'impresa di acconciatura, seguito da un periodo di almeno un anno di lavoro qualificato (con le medesime caratteristiche sopra richiamate).

Per coloro che risultano in possesso dei requisiti formali, occorre verificare anche il possesso dei requisiti sostanziali, per far emergere l'attinenza e la significatività della esperienza lavorativa svolta in relazione all'area professionale.

Al fine di assicurare un'applicazione di criteri uniformi e quindi garantire una parità di trattamento sul territorio regionale dei potenziali partecipanti ai percorsi di 300 ore per acconciatore, si raccomanda che tali requisiti siano rilevati avendo a riferimento in particolare:

- la relazione col cliente;
- i processi relativi ai trattamenti base della cute e del capello (shampoo, applicazione colore);
- le principali tipologie di prodotto e loro destinazione d'uso;
- il trattamento chimico-cosmetologico dei capelli;
- i principali strumenti e tecnologie;
- la terminologia tecnica di settore;
- la cura dell'ambiente di lavoro.

La modalità di accertamento può consistere in un colloquio "situato", realizzato cioè nel laboratorio di acconciatura, volto a verificare i requisiti sia sotto il profilo cognitivo, linguistico e lessicale sia dal punto di vista ambientale e strumentale.

I requisiti così individuati, insieme alle modalità del loro accertamento, devono essere riportati nella progettazione e nella pubblicizzazione dell'attività.

La restituzione degli esiti dell'accertamento deve avvenire secondo una forma trasparente che renda la persona consapevole, particolarmente se non ammissibile, delle eventuali carenze rilevate e della "distanza" che la separa dai requisiti richiesti.

Per ciò che riguarda l'attuazione del percorso formativo, poiché nella durata del corso non è prevista l'effettuazione di uno stage, per assicurare la piena acquisizione delle competenze

previste dalla qualifica si raccomanda l'adozione di modalità didattiche diversificate che a fianco delle lezioni frontali prevedano anche attività pratiche, simulazioni e laboratori.

Il riconoscimento di crediti formativi è consentito in relazione a pregresse esperienze di formazione e/o istruzione solo se queste sono state autorizzate e/o riconosciute dalle Pubbliche Amministrazioni competenti.

Al termine del percorso formativo in base al Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze, di cui alla Delibera della Giunta regionale n. 739/2013, dovrà essere rilasciabile il Certificato di Qualifica Professionale.

Il numero di partecipanti dovrà essere definito in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015 e pertanto di norma non superiore 25.

Un numero superiore potrà essere autorizzato solo a fronte di adeguate motivazioni e nel caso in cui il soggetto attuatore sia nella condizione di assicurare le condizioni logistiche, strumentali e metodologiche atte a garantire il conseguimento degli obiettivi formativi attesi. Una numerosità superiore a 25 potrà essere prevista in sede di presentazione o prima dell'avvio dell'attività, con preventiva richiesta motivata da parte dell'ente ed eventualmente autorizzata con nota del responsabile del Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione la formazione e il lavoro.

Resta nella responsabilità del soggetto attuatore prevedere in fase di progettazione o all'avvio un numero di partecipanti inferiore a 12.

2.3 Soggetti attuatori

Potranno candidare operazioni finalizzate al rilascio della qualifica professionale di Acconciatore a valere sul presente invito gli Enti di formazione professionali che, alla data di presentazione delle operazioni, siano accreditati per l'ambito della Formazione superiore ai sensi della normativa regionale vigente. Si specifica che l'Ente di formazione professionale accreditato e titolare dell'Operazione deve essere il responsabile e referente per tutti i progetti che la compongono. Eventuali altri soggetti non potranno realizzare le attività di direzione, coordinamento e tutoraggio;

I soggetti dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti specifici per il servizio di formalizzazione e certificazione di cui alla Delibera di Giunta regionale n.739/2013. In particolare, requisito essenziale per la candidatura è la disponibilità di almeno un Responsabile della Formalizzazione e Certificazione e di almeno un Esperto di Processi Valutativi. I soggetti attuatori che non dispongono di Responsabili della formalizzazione e certificazione e di Esperti di processi valutativi, possono

individuare, all'interno degli elenchi regionali, degli esperti da contrattualizzare ad hoc.

2.4 Articolazione dell'Operazione e tipologie d'azione

Ciascuna Operazione dovrà essere costituita, pena la non ammissibilità, da:

- un solo Progetto formativo conforme agli standard regionali professionali, di durata e formativi ad essa riferiti;
- un Progetto non corsuale, correlato all'attività formativa, per la realizzazione ed erogazione del Servizio di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze per il rilascio del Certificato di Qualifica Professionale.

I Progetti dovranno avere a riferimento le tipologie di azione come di seguito indicato:

Descrittivo Misura	Cod.	Tipologia
Percorsi di formazione aventi a riferimento il Sistema Regionale delle Qualifiche	C10	Formazione progettata con riferimento al Sistema regionale delle qualifiche per la qualifica di Acconciatore afferente al livello EQF 4
Azioni di certificazione delle competenze acquisite	FC03	Sistema regionale di certificazione delle competenze per l'acquisizione di una qualifica

Si specifica che, anche nel caso di percorso biennale, l'Operazione dovrà prevedere un unico Progetto di cui alla tipologia C10 della durata complessiva di 1800 ore.

AZIONE 3 - ESTETISTA

3.1 Riferimenti normativi e regolamentari nazionali e regionali

- Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" e ss.mm.;
- Legge regionale 4 agosto 1992, n. 32 "Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, per la disciplina dell'attività di estetista" e ss.mm.;
- delibera di Giunta regionale n. 1089/2015 "Nuove disposizioni per la formazione dell'estetista, ai sensi della L. 1/1990 e ss.mm. e L.R. 32/1992 e ss.mm." così come modificata, con riferimento agli standard formativi dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015;
- delibera di Giunta regionale n. 348/2017 "Disposizioni operative per la prosecuzione della formazione dei giovani in

uscita dal IV anno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) ai fini dell'acquisizione delle qualifiche regolamentate di acconciatore ed estetista";

Per tutto quanto non esplicitato e riportato nei successivi punti si rimanda a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1089/2015 così come modificata, con riferimento agli standard formativi, dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015, nonché quanto disposto dalle norme sopra citate che restano il riferimento per la progettazione e realizzazione delle attività nonché ad eventuali modificazioni e integrazioni dovessero intervenire anche in attuazione di disposizioni nazionali in materia.

Si precisa che non potranno essere candidate a valere sul presente invito i percorsi abilitanti per la professione di Estetista.

3.2 Standard di durata e requisiti di accesso

Potranno essere destinatari delle Operazioni autorizzate in esito al presente Invito le persone che hanno assolto l'obbligo d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione.

Gli obiettivi formativi sono conseguibili sia da persone in possesso di conoscenze-capacità generali, non specifiche/non attinenti rispetto all'area professionale, sia da persone con conoscenze-capacità attinenti all'area professionale e/o qualifica.

Nello specifico, in funzione di tali caratteristiche sono definiti gli standard di durata come segue:

Competenze possedute	Esperienza professionale o formativa pregressa	Durata in ore	stage
Conoscenze-capacità generali, non specifiche/non attinenti rispetto all'area professionale/qualifica	Assente, breve, discontinua o non coerente con l'area professionale	900+900 (biennale)	30%/40% sul monte ore complessivo
Conoscenze-capacità attinenti all'area professionale e/o qualifica	Avere conseguito la qualifica di Operatore alle Cure estetiche (Operatore del benessere)	900	30%/40% sul monte ore complessivo

L'accertamento dei requisiti formali e sostanziali, in ingresso alle attività, è obbligatorio e dovrà garantire il rispetto delle disposizioni vigenti ed essere attuato nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità. L'ente dovrà conservare agli atti

la documentazione attestante le procedure attivate, le modalità adottate e dovrà redigere un apposito verbale contenente gli esiti.

Il riconoscimento di crediti formativi è consentito in relazione a pregresse esperienze di formazione e/o istruzione solo se queste sono state autorizzate e/o riconosciute dalle Pubbliche Amministrazioni competenti.

Al termine del percorso formativo in base al Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze, di cui alla Delibera della Giunta regionale n.739/2013, dovrà essere rilasciabile il Certificato di Qualifica Professionale.

Il numero di partecipanti dovrà essere definito in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015 e pertanto di norma non superiore 25.

Un numero superiore potrà essere autorizzato solo a fronte di adeguate motivazioni e nel caso in cui il soggetto attuatore sia nella condizione di assicurare le condizioni logistiche, strumentali e metodologiche atte a garantire il conseguimento degli obiettivi formativi attesi. Una numerosità superiore a 25 potrà essere prevista in sede di presentazione o prima dell'avvio dell'attività, con preventiva richiesta motivata da parte dell'ente ed eventualmente autorizzata con nota del responsabile del Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione la formazione e il lavoro.

Resta nella responsabilità del soggetto attuatore prevedere in fase di progettazione o all'avvio un numero di partecipanti inferiore a 12.

3.3 Soggetti attuatori

Potranno candidare operazioni finalizzate al rilascio della qualifica professionale di Estetista a valere sul presente invito gli Enti di formazione professionali che, alla data di presentazione delle operazioni, siano accreditati per l'ambito della Formazione superiore ai sensi della normativa regionale vigente.

Si specifica che l'Ente di formazione professionale accreditato e titolare dell'Operazione deve essere il responsabile e referente per tutti i progetti che la compongono. Eventuali altri soggetti non potranno realizzare le attività di direzione, coordinamento e tutoraggio.

I soggetti dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti specifici per il servizio di formalizzazione e certificazione di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 739/2013. In particolare, requisito essenziale per la candidatura, è la disponibilità di almeno un Responsabile della Formalizzazione e Certificazione e di almeno un Esperto di Processi Valutativi. I soggetti attuatori

che non dispongono di Responsabili della formalizzazione e certificazione e di Esperti di processi valutativi, possono individuare, all'interno degli elenchi regionali, degli esperti da contrattualizzare ad hoc.

3.4 Articolazione dell'Operazione e tipologie d'azione

Ciascuna Operazione dovrà essere costituita, pena la non ammissibilità, da:

- un solo Progetto formativo conforme agli standard regionali professionali, di durata e formativi ad essa riferiti;
- un Progetto non corsuale, correlato all'attività formativa, per la realizzazione ed erogazione del Servizio di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze per il rilascio del Certificato di Qualifica Professionale.

I Progetti dovranno avere a riferimento le tipologie di azione come di seguito indicato:

Descrittivo Misura	Cod.	Tipologia
Percorsi di formazione aventi a riferimento il Sistema Regionale delle Qualifiche	C10	Formazione progettata con riferimento al Sistema regionale delle qualifiche per la qualifica di Estetista afferente al livello EQF 4
Azioni di certificazione delle competenze acquisite	FC03	Sistema regionale di certificazione delle competenze per l'acquisizione di una qualifica

Si specifica che anche nel caso di percorso biennale l'Operazione dovrà prevedere un unico Progetto di cui alla tipologia C10 della durata complessiva di 1800 ore.

D. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

Potranno candidare operazioni in risposta al presente Invito gli Enti di formazione professionali che, alla data di presentazione delle operazioni, siano accreditati per l'ambito della Formazione superiore ai sensi della normativa regionale vigente.

Si specifica che l'Ente di formazione professionale accreditato e titolare dell'Operazione deve essere il responsabile e referente per tutti i progetti che la compongono. Eventuali altri soggetti non potranno realizzare le attività di direzione, coordinamento e tutoraggio.

Come specificato al punto C) Azione 1, punto 1.3 potranno altresì candidare Operazioni per il conseguimento della qualifica di

Operatore Socio-Sanitario (OSS) le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del territorio regionale.

I soggetti dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti specifici per il servizio di formalizzazione e certificazione di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 739/2013. In particolare, requisito essenziale per la candidatura, è la disponibilità di almeno un Responsabile della Formalizzazione e Certificazione e di almeno un Esperto di Processi Valutativi. I soggetti attuatori che non dispongono di Responsabili della formalizzazione e certificazione e di Esperti di processi valutativi, possono individuare, all'interno degli elenchi regionali, degli esperti da contrattualizzare ad hoc.

E. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

Le Operazioni dovranno essere compilate esclusivamente attraverso l'apposita procedura applicativa web, disponibile all'indirizzo <https://sifer.regione.emilia-romagna.it> relativo alla Programmazione 2014/2020 e dovranno essere inviate alla Pubblica Amministrazione, pena la non ammissibilità, per via telematica a partire dal 15/02/2020, e comunque non oltre il 28/11/2025.

La richiesta di autorizzazione, completa degli allegati nella stessa richiamati dovrà essere inviata esclusivamente via posta elettronica certificata all'indirizzo AttuazioneIFL@postacert.regione.emilia-romagna.it entro e non oltre il giorno successivo alla data di presentazione telematica, pena la non ammissibilità. La richiesta di autorizzazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovrà essere in regola con le norme sull'imposta di bollo. I soggetti esenti dovranno indicare nella domanda i riferimenti normativi che giustificano l'esenzione.

F. PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

F.1 Verifica di ammissibilità delle operazioni

Le operazioni sono ammissibili se:

- candidate da soggetto ammissibile come indicato al punto D;
- compilate on-line attraverso la procedura applicativa web, all'indirizzo <https://sifer.regione.emilia-romagna.it>;
- costituite da un solo progetto corsuale e relativo progetto di certificazione delle competenze per il rilascio del Certificato di Qualifica Professionale;
- inviate telematicamente a partire dalla data del 15/02/2020 come previsto al punto E;
- inviate telematicamente entro la data ultima di presentazione 28/11/2025 come indicato al punto E.;

- la relativa richiesta di autorizzazione, completa di tutti gli allegati richiamati nella stessa, è pervenuta nel rispetto dei tempi e con le modalità di cui al punto E.

L'istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura del Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro della Direzione Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa.

Nel caso di operazioni valutate non ammissibili, il Responsabile del Procedimento comunicherà ai soggetti titolari, ai sensi dell'art. 10-bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., i motivi che ostano all'accoglimento delle domande. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Le Operazioni/Progetti ammissibili sono sottoposte a successiva istruttoria tecnica.

F.2 Istruttoria tecnica delle operazioni

L'istruttoria tecnica viene eseguita a cura del Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro della Direzione Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa.

L'istruttoria tecnica è finalizzata a verificare la coerenza e congruenza delle Operazioni e dei relativi Progetti candidati rispetto a quanto disposto dalle normative e dalle disposizioni attuative vigenti di riferimento.

Pertanto, le Operazioni/Progetti ammissibili sono autorizzabili se, in seguito all'istruttoria tecnica, sono state verificate coerenza e congruenza, con riferimento alle tipologie di azione regionali, alle tipologie di durata del percorso formativo e al sistema di certificazione.

In particolare, è stata verificata la rispondenza, con riferimento alle specifiche per ciascuna delle qualifiche come precisato al punto C) nonché a quanto previsto dalle disposizioni nazionali e regionali di riferimento che potranno intervenire anche successivamente:

- dei requisiti d'accesso dei partecipanti;
- delle modalità di accertamento dei requisiti di accesso e modalità e criteri di selezione dei partecipanti (se prevista);
- della tipologia di durata e della tipologia di azione rispetto alle caratteristiche dei destinatari e alla qualifica di riferimento;
- della articolazione corsuale e suoi contenuti in relazione agli standard regionali e agli obiettivi formativi attesi;

- delle metodologie didattiche, anche in riferimento agli standard formativi e di durata, e modalità formative previste;
- della struttura valutativa correlata al progetto formativo descritto e agli obiettivi di apprendimento intermedi previsti;
- delle specifiche modalità di erogazione del Servizio di formalizzazione e certificazione delle Competenze nelle diverse fasi previste, a completamento e ad integrazione di quanto indicato nella delibera di Giunta regionale n. 739/2013;
- della tipologia di attestazione da rilasciare al termine;

Eventuali supplementi di istruttoria richiesti dal Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro dovranno trovare risposta da parte dei soggetti attuatori entro 15 giorni dalla data della richiesta pena il diniego dell'autorizzazione.

G. TEMPI ED ESITI DELLE ISTRUTTORIE

Gli esiti delle istruttorie tecniche delle operazioni presentate saranno approvati con atto del dirigente del Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro entro 45 giorni dalla data di presentazione delle candidature.

La determina di autorizzazione che il dirigente adotterà sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito <http://formazioneelavoro.regione.emilia-romagna.it/>

H. AVVIO E TERMINE DELLE OPERAZIONI

Le operazioni autorizzate dovranno essere avviate entro 90 giorni dalla data della determina dirigenziale di autorizzazione e concludersi nei termini di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015, le stesse dovranno concludersi:

- entro 12 mesi dalla data di avvio effettivo se riferita a percorsi formativi con durata inferiore alle 1.000 ore;
- entro 18 mesi dalla data di avvio effettivo se riferita a percorsi formativi di 1.000 ore;
- entro 24 mesi dalla data di avvio effettivo se riferita a percorsi formativi di 1800 ore.

In particolare, l'Operazione si intende avviata con la calendarizzazione e realizzazione della prima giornata formativa ovvero con l'avvio del Progetto corsuale.

Eventuali richieste di proroga della data di avvio delle operazioni - che prevedano comunque un avvio entro e non oltre 120 giorni dalla data della determina di autorizzazione - o di

proroga della data di termine, debitamente motivate, potranno essere autorizzate dal Responsabile del Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro attraverso propria nota, solo se preventivamente richieste.

Entro 30 giorni dal termine degli accertamenti SRFC previsti dall'operazione i Certificati o le Schede capacità e conoscenze dovranno essere consegnati o inviati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai partecipanti.

I. CONTROLLI

Il sistema dei controlli sulle operazioni autorizzate e non finanziate è l'insieme delle verifiche volte ad accertare che le attività siano realizzate conformemente a quanto autorizzato.

Le tipologie di verifiche previste sono le seguenti:

- verifiche di conformità amministrativa;
- verifiche di conformità, regolarità dell'esecuzione e di corrispondenza standard formativi.

Il sistema dei controlli prevede verifiche realizzate presso la sede dell'ente autorizzatore o in loco presso le sedi amministrative e/o operative dei soggetti autorizzati.

Le attività di controllo verranno attuate in base a quanto disposto dalla Delibera di Giunta regionale n. 1298/2015, in particolare dal par. 9.4 - "Sistema dei controlli sulle operazioni autorizzate".

I.1 Controlli sulla conformità amministrativa dei documenti.

I controlli sulla conformità, regolarità e completezza dei documenti sono effettuati presso gli uffici competenti della P.A. sul 5% delle operazioni selezionate con campionamento casuale e si sviluppano lungo tutto l'arco di svolgimento dell'operazione attraverso riscontri e valutazioni di merito sugli adempimenti amministrativi, richiesti al soggetto attuatore, compresa l'analisi di ammissibilità delle eventuali richieste di variazione presentate dal soggetto autorizzato nel rispetto degli ambiti e dei limiti previsti dalla normativa.

Verranno effettuati controlli di conformità anche sulle registrazioni nel Repertorio Regionale.

I.2 Controlli sulla regolarità dell'esecuzione dell'attività

Hanno l'obiettivo di accertare che l'attività sia realizzata nel rispetto degli standard previsti dal Sistema Regionale delle Qualifiche e dal Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione.

I controlli possono essere condotti in loco sul 5% delle operazioni selezionate con campionamento casuale, presso il soggetto autorizzato o su un campione di partecipanti. Tale modalità di verifica potrà essere integrata e/o sostituita tramite interviste telefoniche rivolte sia ai beneficiari sia ai referenti coinvolti nel processo formativo.

Gli ambiti oggettivi di controllo rispetto a quanto autorizzato riguardano:

- il rispetto dei requisiti di ammissibilità degli utenti;
- la conformità degli adempimenti di informazione;
- la regolarità di esecuzione degli interventi.

Nel caso di riscontro di irregolarità sanabili si procederà ad inviare formale diffida al soggetto attuatore con la quale si assegnerà un termine entro il quale l'irregolarità riscontrata dovrà essere rimossa. In particolare, l'Ente dovrà garantire l'attivazione di tutte le azioni che consentono alle persone di poter conseguire l'attestazione finale.

In caso di gravi irregolarità ovvero di irregolarità che potrebbero costituire un ostacolo alla garanzia della qualità del servizio erogato e pertanto che potrebbero pregiudicare la possibilità per i partecipanti di conseguire il Certificato di Qualifica Professionale, potrà essere disposta, oltre a tutte le misure correttive, anche la revoca dell'autorizzazione con atto del dirigente salvaguardando e tutelando gli interessi dei partecipanti.

In caso di revoca il soggetto non potrà candidare una Operazione riferita alla stessa qualifica professionale nei tre anni successivi alla data dell'atto di revoca.

L. PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

Tutte le attività di informazione e pubblicizzazione dovranno riportare le stesse indicazioni contenute nella Scheda Orienter di ciascun Progetto nel rispetto di quanto indicato al cap. 14 della Delibera della G.R. n. 1298/15. In particolare, le azioni informative e di pubblicità successive all'autorizzazione e finalizzate alla promozione di iniziative di formazione, seminari (tramite la realizzazione di manifesti, pieghevoli, inviti, pagine web, ecc.), nonché finalizzate alla produzione di materiali (cartacei, audio, video, su supporto elettronico, ecc.) devono indicare:

- l'istituzione, Regione Emilia-Romagna, che ha autorizzato l'operazione di riferimento, riportandone anche il logo;
- la dicitura "Operazione Rif. P.A. n. ..., autorizzata con Determina Dirigenziale n. ... dalla Regione Emilia-Romagna".

Il soggetto che intenda pubblicizzare un'attività formativa in corso di autorizzazione dovrà citare gli estremi della richiesta alla Regione Emilia-Romagna, riportando la dicitura "Operazione presentata in risposta all'Avviso pubblico DGR n. e in fase di valutazione".

M. INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna.

N. INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E S.M.I.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 ss.mm.ii. è la Responsabile Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa.

Per informazioni è possibile contattare il Servizio inviando una e-mail all'indirizzo AttuazioneIFL@regione.emilia-romagna.it.

O. TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento europeo n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati". La relativa informativa è parte integrante del presente atto.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap. 40127. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso

lo sportello Urp. L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051- 527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a. registrare i dati relativi ai Soggetti titolari e attuatori che intendono presentare richieste all'Amministrazione Regionale per la realizzazione di attività non finanziate;
- b. realizzare attività di istruttoria tecnica sulle proposte di operazione pervenute;
- c. realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
- d. inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione Regionale;

e. organizzare eventi per far conoscere opportunità e risultati ottenuti dalle politiche e dagli strumenti messi in campo dalla Regione Emilia-Romagna.

f. favorire il reperimento delle informazioni inerenti l'offerta formativa disponibili sul territorio regionale e l'accesso ai servizi da parte dei potenziali beneficiari.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali potranno essere conosciuti dagli operatori della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa della Regione Emilia-Romagna individuati quali Incaricati del trattamento.

I suoi dati personali potranno inoltre essere conosciuti dagli operatori degli Organismi Intermedi Delegati (OID) della Città Metropolitana di Bologna e delle Amministrazioni Provinciali, organismi designati quali Responsabili esterni al trattamento di dati personali. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 6 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

I suoi dati personali potranno essere diffusi sui siti istituzionali della Regione (sezione Amministrazione trasparente e Portale ER formazione e lavoro).

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;

- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 6 ("Finalità del trattamento").